



COMUNE DI CESENA

SETTORE SVILUPPO PRODUTTIVO E RESIDENZIALE

Servizio Attività Economiche

P.G.N. 78587/453

Cesena, 10.12.2010

ORARI D'APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO – ANNO 2011 –

IL SINDACO

Premesso che l'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98 stabilisce che il Comune, nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo, determina gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, individua i giorni e le zone del territorio in cui gli esercenti possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, e quant'altro previsto per la disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio;

Vista l'ordinanza PGN 57661 del 19.12.2008, e le modifiche introdotte con ordinanza PGN 55613 del 14.10.2009, in particolare l'abrogazione dell'art. 2 dell'ordinanza "Chiusura infrasettimanale", in quanto l'Amministrazione ha ritenuto di dover eliminare definitivamente tale obbligo in tutto il territorio, lasciando agli imprenditori la facoltà di non osservare la chiusura, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 114/1998.

La facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata è tuttora in vigore e si riferisce agli esercizi di tutto il territorio comunale.

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 14.12.2009 avente ad oggetto "L.R. n. 14/1999 art. 16: modifiche all'inserimento del Comune di Cesena nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte" la Regione, accogliendo la richiesta di questo Comune, ha modificato il periodo di maggior affluenza turistica, con riferimento all'Area Urbana Centrale, determinandolo nell'arco temporale compreso fra il 15 ottobre ed il 30 novembre;

Dato atto della concertazione in materia di orari con le Associazioni di Categoria, dei Consumatori ed i Sindacati, avvenuta in data 19.11.2010 e 26.11.2010 durante la quale sono state esaminate le seguenti proposte:

- proposta congiunta pervenuta dalle Associazioni Confesercenti e Confcommercio
- proposta del Centro Commerciale Lungo Savio
- proposta degli esercizi commerciali Centro Montefiore

Dato atto che il calendario delle aperture proposto da Lungo Savio e Centro Montefiore è lievemente difforme dalla proposta delle Associazioni relativa agli esercizi posti al di fuori dell'Area Urbana Centrale;

Considerato che tali difformità sono determinate sia dalle ragioni di sicurezza connesse all'uso del parcheggio del Centro Montefiore in occasione delle partite del campionato di calcio, sia da scelte e strategie commerciali che, per strutture di tale entità, sono necessariamente diverse da quelle degli altri esercizi;

Considerato pertanto che le proposte sono state esaminate tenendo conto delle diverse esigenze che caratterizzano i negozi dell'Area Urbana Centrale, nonché gli esercizi ubicati nel territorio all'esterno di tale area, incluse le strutture che hanno elaborato proposte diverse;

Ritenuto di considerare tutte le proposte pervenute determinando il calendario delle deroghe all'obbligo della chiusura domenicale o festiva, così come indicato all'art. 2 comma 6;

Visto l'art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
Visto l'art. 16 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14;
Visto l'art. 50 della Legge 18 Agosto 2000 n. 267;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 14.12.2009;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1948 del 10.12.2007;

DISPONE

ART. 1 - LIMITE MASSIMO DI APERTURA

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico **dalle ore 7,00 alle ore 22,00**. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, non superando comunque il limite delle **13 ore giornaliere**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998.
2. Agli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari è consentito derogare all'orario stabilito anticipando l'apertura alle ore 6,00 e la chiusura alle ore 21,00, sempre rispettando il limite delle tredici ore giornaliere.
3. In occasione di iniziative o eventi di particolare rilevanza promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale, il cui svolgimento si prolunga oltre le ore 22,00, è consentito agli esercizi commerciali di protrarre l'orario di apertura oltre le ore 22,00 per tutta la durata della manifestazione e fino alla conclusione della medesima, fermo restando il rispetto delle 13 ore di apertura giornaliere di cui al comma 1 del presente articolo. La protrazione dell'orario nella nottata, nel caso il giorno seguente dovesse essere festivo e non compreso nelle deroghe di cui all'art. 2, comma 6, è considerata come continuazione della giornata in cui gli eventi hanno inizio.

ART. 2 - GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

1. Nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali è obbligatoria la chiusura delle attività di vendita al dettaglio per l'intera giornata, fatta salva la festa del Patrono.
2. Sono considerati **obbligatoriamente festivi** i seguenti giorni:

- 1 Gennaio	- 2 giugno
- 24 Aprile Pasqua	- 15 Agosto
- 25 Aprile	- 25 Dicembre
- 1 Maggio	- 26 Dicembre
3. Sono previste le seguenti deroghe
 - Festa della Mamma: esercizi di vendita esclusiva o prevalente di dolci dalle ore 8 alle ore 13;
 - Lunedì 26 dicembre: esercizi di vendita esclusiva di articoli pirotecnici.
4. Nel caso di tre festività consecutive, gli esercizi di vendita di generi alimentari sono autorizzati all'apertura dalle ore 7 alle ore 13 della terza giornata festiva.
5. Fatto salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, nel mese di DICEMBRE, per l'intero territorio comunale è sospeso l'obbligo della chiusura domenicale e festiva ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998.

6. Inoltre, la chiusura domenicale e festiva è sospesa per le seguenti ulteriori giornate:

ESERCIZI COMMERCIALI COMPRESI NELL'AREA URBANA CENTRALE	ESERCIZI COMMERCIALI ALL'ESTERNO DELL'AREA URBANA	ESERCIZI COMMERCIALI MONTEFIORE	CENTRI COMMERCIALI (punto 1.7 della deliberazione C.R. 1253/1999)
		1. domenica 2 gennaio	1. domenica 2 gennaio
1. giovedì 6 gennaio	1. giovedì 6 gennaio	2. giovedì 6 gennaio	2. giovedì 6 gennaio
2. domenica 9 gennaio	2. domenica 9 gennaio		
3. domenica 27 marzo		3. domenica 6 marzo	
4. domenica 17 aprile	3. domenica 17 aprile		3. domenica 17 aprile
5. domenica 8 maggio			
6. domenica 26 giugno			
7. domenica 2 ottobre			
8. domenica 9 ottobre			
	4. domenica 2 ottobre (Borello)		
	4. domenica 30 ottobre (escluso Borello)		4. domenica 30 ottobre
		4. martedì 1° novembre.	
	5. domenica 6 novembre	5. domenica 6 novembre	5. domenica 6 novembre
	6. domenica 13 novembre.	6. domenica 13 novembre	6. domenica 13 novembre
	7. domenica 20 novembre	7. domenica 20 novembre	7. domenica 20 novembre
	8. domenica 27 novembre	8. domenica 27 novembre	8. domenica 27 novembre
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a): tutte le DOMENICHE dal 15 ottobre al 30 novembre per gli esercizi all'interno DELL'AREA URBANA CENTRALE			

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA QUALIFICATA CITTA' D'ARTE E DEI PERIODI DI MAGGIOR AFFLUENZA TURISTICA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 114 del 1998 e dell'art. 16 della L.R. n. 14 del 1999, gli esercenti hanno la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura, nonché derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nei seguenti periodi stabiliti con deliberazione G.R. 2013 del 14.12.2009:
 - a) DAL 15 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE, la facoltà riguarda gli esercizi posti nell' "AREA URBANA CENTRALE" come definita con delibera G.C. n. 66 del 29.2.2000 ai sensi della L.R. 14/1999 (planimetria depositata agli atti);
 - b) NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO, la facoltà riguarda gli esercizi posti in Via Cesenatico dalla Rotonda di Via Assano fino al confine col Comune di Cesenatico e in Via Cervese dal Casello Autostradale fino al confine col Comune di Cervia; anche in deroga all'art. 2, comma 2, in quanto grandi vie di comunicazione in cui è offerto un servizio ai numerosi turisti di passaggio verso le zone costiere.

ART. 4 – MONITORAGGIO

1. E' previsto un monitoraggio permanente sull'attuazione della presente ordinanza con le Associazioni di Categoria del Commercio, con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Consumatori, prevedendo di effettuare nel mese di novembre la verifica per l'anno successivo.

ART. 5 – RIPOSO SETTIMANALE DEI LAVORATORI - CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO

1. Nei casi di apertura domenicale e festiva di cui al presente provvedimento, i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio devono sostituire il riposo domenicale e festivo del personale dipendente che aderisce alla prestazione lavorativa sulla base dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi integrativi, con riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive, alla stregua delle intese di merito intervenute fra categorie interessate.

ART. 6 – DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Per le attività di vendita indicate all'art. 13 del D.Lgs. n. 114/98 è prevista l'esclusione dalle disposizioni di cui al titolo IV del medesimo D.Lgs., qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.
2. Per gli esercizi polifunzionali, così come definiti all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 114/98, con superficie di dimensioni non superiori agli esercizi di vicinato, presenti nelle frazioni del comune fino a 3000 abitanti e prive di esercizi commerciali di medie dimensioni (fino a mq. 2500), è prevista la facoltà di deroga agli orari di apertura e chiusura, nonché all'obbligo della chiusura domenicale e festiva stabiliti con il presente atto.

ART. 7 – ORARI ATTIVITA' COMMERCIALI ESERCITATE IN CHIOSCO

1. Le attività commerciali esercitate in chioschi osserveranno gli stessi orari di cui alla specifica normativa di riferimento (es. esercizi di vicinato, pubblici esercizi, etc.).

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITA' PREVALENTE

1. L'attività prevalente è quella dichiarata dall'esercente e deve corrispondere, rispetto al volume di affari complessivo, ad almeno il 51%.
2. Per i controlli effettuati dal Comune si provvederà alla verifica del volume d'affari alla C.C.I.A.A. - Registro Imprese e all'Ufficio IVA e verranno richiesti all'esercente i documenti relativi al fatturato dell'anno precedente.

ART. 9 - CARTELLO ORARIO

1. Ogni esercente è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un apposito cartello indicante l'orario effettivo di apertura al pubblico stabilito in conformità al presente provvedimento. Qualora l'esercente intenda variare l'orario già indicato, é tenuto a darne comunicazione al pubblico mediante apposito avviso ben visibile.

ART. 10 – SANZIONI

1. Le violazioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dell'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, sono punite con una sanzione amministrativa il cui pagamento corrisponde ad una somma da € 516,45 a € 3.098,74 irrogata dal Sindaco con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 11 - MODIFICA DEGLI ORARI

1. La disciplina disposta con il presente provvedimento può essere modificata, sentito il parere delle Rappresentanze delle Associazioni di categoria più rappresentative a carattere nazionale dei commercianti, dei sindacati dei lavoratori e dei consumatori.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'ASSESSORE
f.to Orazio Moretti

MIs/